



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 12 in data 21.04.2021 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2020- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) .-CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addi **VENTUNO** del mese di aprile alle ore **18:00** in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	POSLA SIMONA	Presente
INVERNIZZI CHIARA	Presente	SENESE SONIA	Presente
FACCINI FRANCESCA	Presente	BETTOLINI RONALD	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
TEMPORITI ANNA	Presente		
ROSSI EZIO	Presente		

Totale presenti: **11**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

All'avvio del punto all'ordine del giorno, prende atto che risultano presenti in audio-videoconferenza e trovandosi presso la Sede comunale il Sindaco Dott. Ing. Guglielmo VILLANI, il Vice Sindaco Rag. Pietro INVERNIZZI, il Consigliere Ardesi Manuele e il Segretario Comunale Dott. Paolo PEPE nonché in audio-videoconferenza trovandosi in luogo diverso dalla Sede comunale i Consiglieri: INVERNIZZI CHIARA-FACCINI FRANCESCA-TEMPORITI ANNA-ROSSI EZIO-MALVEZZI VITTORIO ETTORE-POSLA SIMONA-SENESE SONIA- BETTOLINI RONALD.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola all'Ass. Invernizzi.

L'Ass. Invernizzi illustra brevemente il punto, elencando i dati essenziali della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 nonché ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 28/05/2020 "Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73";

DATO ATTO che la presente deliberazione, in via convenzionale, si intende assunta presso la Sede comunale ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 28/05/2020 "Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, occorre determinare, per l'esercizio 2020, le tariffe e le aliquote di imposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 142, Legge 27/12/2006 n. 296;

PREMESSO che il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, successivamente modificato dalla Legge 13/5/1999 n. 133 e dalla Legge 21/11/2000 n. 342 e s.m.i. ha istituito l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI:

1. l'articolo 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 e succ. modif. e integr. il quale, ai commi 1 e 2, dispone rispettivamente:
 - a. comma 1.: "1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.";
 - b. comma 2.: "2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.";
2. l'articolo 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296 e succ. modif. e integr., il quale:
 - a. sostituiva il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, nel seguente modo: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le

politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

- b. inseriva il comma 3 bis, ai sensi del quale: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;
3. l'articolo 1, comma 11, terzo periodo, del D.L. 13/08/2011 n. 138 e succ. modif. e integr., convertito dalla L. 14/9/2011 n. 148, ai sensi del quale: “...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr., che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del DL n. 34/2020 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Preso atto che il decreto 13 gennaio 2021 ha stabilito un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021, pubblicato sulla G.U. N. 70 DEL 22/03/2021 con il quale è stato ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2007, modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/06/2011 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 15 del 27/06/2012 e C.C. n. 34 del 27/11/2013;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/05/2020 si disponeva di determinare, con riferimento all'Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2020 la conferma delle aliquote in vigore per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto di confermare per l'esercizio finanziario 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale (IRPEF) imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,7 per cento, con esenzione totale per i redditi fino a €. 7.500 (€ settemilacinquecento/00) annui;

Ritenuto di mantenere per l'anno 2021, con riferimento all'Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), le aliquote vigenti nell'anno 2020;

RITENUTO, pertanto di osservare quanto disposto;

DATO ATTO pertanto che per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente:

- è necessario confermare per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come vigente nell'esercizio finanziario 2020;
- si deve tuttavia tenere conto delle attuali difficoltà economiche dei contribuenti titolari dei redditi più bassi, confermando pertanto la soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale, per i redditi fino ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00),

Visti:

- che l'art. 1, comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilito da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione,
- che il sopramenzionato art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone che:
- le deliberazioni tariffarie e tributarie anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'allegato parere ai sensi dell'art. 49 comma I del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Cons. Posla, Senese e Bettolini) espressi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Comunale;

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. **di confermare, per l'anno 2021** per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riprodotti e trascritti, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) **nella misura annua di 0,7 per cento**, confermando l'esenzione totale per i redditi annui fino a € **7.500,00 (€ settemilacinquecento /00)**;
3. di pubblicare per estratto la deliberazione relativamente all'aliquota opzionale dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche sul sito **www.finanze.it** così come disposto dall'art. 1 comma 142 della legge Finanziaria per l'anno 2007 con le modalità prescritte dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze in data 31/05/2002, nonché l'inserimento sul sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Cons. Posla, Senese e Bettolini) espressi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Comunale;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2020- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) .-CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

P A R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MARELLI CHIARA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MARELLI CHIARA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **13/05/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 13/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2021 al 28/05/2021.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
